



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia–Lecce

N.
Reg.Dec.
N.
Reg.Ric.
ANNO

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo RAVALLI	Presidente
Ettore MANCA	Componente
Giovanni PALATIELLO	Componente- relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n°898/1989 presentato da:

- **La Torre Rosaria**, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla Via Campania 8;

contro

- la **Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce**, ora **Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze di Lecce**, in persona del Direttore/Dirigente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici è per legge domiciliata;

- il **Ministero del Tesoro**, ora **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 8262/87 del 23.2.1989, notificato il 12.4.1989, con il quale la Direzione Provinciale del Tesoro, avendo accertato a carico della ricorrente un debito di lire 2.588.174 per assegni in più corrisposti dall'1.4.79 al 31.12.86, ha disposto di provvedere al recupero della predetta somma mercé ritenuta mensile sullo stipendio di lire 95.858, a partire dal mese di aprile 1989;

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione delle PP.AA. intime.

Visti gli atti tutti di causa.

Udito nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2004 il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO ed uditi, altresì, gli Avvocati presenti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.2 la Prof.ssa La Torre, ordinaria di educazione fisica, superato il periodo di prova, chiedeva al Provveditore agli Studi di Lecce il riconoscimento dei servizi di insegnamento prestati prima della nomina in ruolo (*tra gli altri, il servizio d'insegnamento prestato per gli anni scolastici 1966/67, 67/68 e 68/69 con incarico annuale conferitogli dal Provveditore in quanto iscritto ai corsi speciali per il conseguimento del diploma in Educazione fisica*).

1.3 Con decreto prot. n. 11128 del 2.3.78 il Provveditore riconosceva appunto, a fini giuridici ed economici, gli anni di servizio pre-ruolo, compreso il triennio compreso fra gli anni scolastici 66/67 e 68/69.

Il decreto veniva registrato dalla Corte dei Conti il 29.9.78.

1.4 La ricostruzione della carriera così effettuata veniva poi tenuta in considerazione in sede di determinazione del trattamento economico spettante alla ricorrente in applicazione del D.P.R. 271/1981.

2.- Ad alcuni anni di distanza, peraltro, con provvedimento n. 3774 del 10.12.86, il Provveditore annullava in parte il provvedimento di ricostruzione della carriera precedentemente adottato, ritenendo non valutabili i tre anni di servizio -1966/67, 67/68 e 68/69- prestati senza il titolo di studio prescritto (*Diploma ISEF*), pur se per effetto di incarico provveditoriale.

2.1 Lo stesso Provveditore - ricalcolato lo stipendio dovuto al dipendente per i vari anni di insegnamento prestati sulla scorta della minor anzianità derivante dall'esclusione del citato periodo di servizio pre-ruolo - dichiarava tuttavia irripetibili i *maggiori* assegni corrisposti poiché percepiti in buona fede ed in applicazione di un indirizzo ermeneutico all'epoca consolidato.

3.- Con l'impugnato provvedimento del 23.2.89 tuttavia, la D.P.T. disponeva il recupero di tali somme.

4.- Ritenendo la predetta determinazione illegittima, la ricorrente la impugna per i seguenti motivi:

A) Eccesso di potere per contraddittorietà e per incompetenza. Sviamento di potere.

Ad avviso della ricorrente il provvedimento della D.P.T. si porrebbe immotivatamente ed erroneamente in contrasto con le valutazioni compiute dall'Amministrazione scolastica.

B) Eccesso di potere per violazione dei principi e delle regole in tema di provvedimenti di recupero e in tema di ripetizione di emolumenti non dovuti. Difetto di motivazione.

Deduce la ricorrente che, al momento della percezione, ella era in buona fede e che, comunque, le somme in contestazione le vennero corrisposte in aderenza ad un preciso indirizzo giurisprudenziale, solo in seguito mutato in ragione di un parere reso dal Consiglio di stato; lamenta poi la ricorrente l'insufficiente motivazione del

provvedimento gravato, che non avrebbe operato la dovuta comparazione fra l'interesse al recupero e quello alla tutela dell'affidamento del dipendente pubblico.

5.- Con ordinanza n. 697 del 1989 il T.a.r. accoglieva l'istanza cautelare formulata dalla parte.

6. – Con memoria conclusiva in data 21- 22/01/2004, la ricorrente, oltre ad illustrare più compiutamente le difese già svolte, ha eccepito altresì l'irripetibilità delle somme corrisposte nel periodo 1.4.1979 – 12.4.1979 per decorso del termine decennale di prescrizione.

7. - All'udienza del 5 febbraio 2004 la causa è stata riservata ai fini della decisione.

Diritto

1.- L'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria conclusiva in data 21- 22.1.2004 è fondata.

Ed invero, il provvedimento di recupero della D.P.T. di Lecce odiernamente impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 12.4.1989.

Sul punto non v'è contestazione da parte della Difesa Erariale.

Poiché il provvedimento di recupero *de quo* non risulta essere stato preceduto da altri atti della P.A. idonei ad interrompere la prescrizione, le somme corrisposte alla ricorrente nel periodo che va dal 1.4.1979 al 12.4.1979 sono in ogni caso irripetibili per

decorso, alla data del 12.4.1989, del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., applicabile anche al credito restitutorio della P.A. da indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3837).

2. – Per il resto il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

2.1 Va anzitutto premesso, così affrontando i rilievi di ordine generale svolti soprattutto con il secondo motivo di ricorso, che sulla questione del recupero delle differenze retributive erroneamente corrisposte la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato, è stata per lungo tempo oscillante.

2.2 Con decisione dell'Adunanza plenaria 30 marzo 1976, n. 1, in specie, si era precisato che il provvedimento che dispone la ripetizione, in quanto fondato implicitamente sull'annullamento degli atti amministrativi in base ai quali il pagamento è stato fatto, deve contenere una valutazione dell'interesse pubblico alla retrocessione delle somme raffrontato al pregiudizio di chi è tenuto a restituirle (*tenuto conto della loro quantità, dell'avvenuta loro destinazione, dell'eventuale concorso in tale destinazione di altri redditi dello stesso soggetto, dell'incidenza che per costui la restituzione avrebbe sulle possibilità di soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita*).

2.3 Successivamente, invece, l'emersione di una giurisprudenza che

costruiva la ripetizione dell'indebito dell'amministrazione come atto dovuto di esercizio del diritto di cui all'art. 2033 c.c., estraneo all'annullamento discrezionale d'ufficio di atti amministrativi (*sez. IV, 17 maggio 1990, n. 390; 26 aprile 1990, n. 321; 16 gennaio 1990, n. 15; 30 ottobre 1989, n. 722; 6 maggio 1989, n. 286*), induceva la sez. VI (*ord. 9 ottobre 1991, n. 625*) ad una nuova rimessione all'Adunanza plenaria, la quale, con decisioni 12 dicembre 1992 nn. 20 e 21 e 30 settembre 1993, n. 11, componeva il contrasto interpretativo confermando l'indirizzo della sua precedente decisione del 1976.

2.4 Ciononostante, nelle sezioni del Consiglio di Stato e nei T.T.aa.rr., accanto ad alcune pronunce allineate all'indirizzo indicato dall'Adunanza plenaria, progressivamente sempre meno numerose (*cfr., fra queste, T.a.r. Veneto, I, 26.2.03, n.1569; T.a.r. Marche, 16.6.2003, n. 608; T.a.r. Lazio, Sez. III bis, 26.6.2003, n. 5565*), si è evidenziato nuovamente un indirizzo (condiviso dal Collegio), che oramai può dirsi prevalente, secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai suoi dipendenti costituisce un comportamento doveroso, privo di valenza provvedimentoale, che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 2033 del codice civile.

Stante la doverosità del recupero dell'indebito oggettivo, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti, implicando essa solo l'onere

di procedere in tale direzione con modalità tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore (*Cons. Stato, Sez. I, 25 luglio 2000; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 31/05/2000, n.691; Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 1999, n. 787; sez. VI, 4 maggio 1999, n. 574; 10 febbraio 1999, n. 120; T.A.R. Lazio Latina, 19/01/1999, n.6; Cons. Stato, 20 febbraio 1998, n. 155; 7 ottobre 1997, n. 1431; 24 marzo 1997, n. 287; 30 ottobre 1995, n. 1240; sez. II, par. 7 giugno 1995, n. 2927/94 e n. 2917/94; ma si vedano anche, più di recente, Cons. stato, Sez. VI, 10 gennaio 2003, n. 41; 8 settembre 2003, n. 5025; 20 giugno 2003, n. 3674; 7 luglio 2003, n. 4012; 3 dicembre 2003, n. 7953*).

La rateizzazione mensile concessa d'ufficio nel caso in esame, d'altronde, riduce effettivamente il sacrificio imposto al dipendente, sacrificio che non è comunque, per la giurisprudenza citata, idoneo a prevalere sull'interesse pubblico -sempre attuale- al recupero (*Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2000, n. 1238 e 29 settembre 1998, n. 1377; Cons. giust. amm. Reg. sic., 3 febbraio 2000, n. 20; v. anche T.A.R. Umbria, 06/03/1998, n.193, secondo cui "La previsione che il recupero di emolumenti non dovuti a dipendenti pubblici avvenga mediante ritenute mensili nei limiti di un quinto dello stipendio [com'è appunto avvenuto nel caso in argomento, ndr] rende di per sé l'azione recuperatoria inidonea a compromettere le possibilità di soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita"*).

2.5 Del resto, proprio la doverosità del recupero degli emolumenti

erroneamente corrisposti esclude che l'Amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quelle somme che, invece, per errore gli sono state corrisposte (*Cons. Stato, Sez.IV, 22/10/2001, n.5540; sez. V, 27 marzo 2000, n. 1767; sez. VI, 4 maggio 1999, n. 574; T.A.R. Lazio Latina, 19/01/1999, n.6; T.A.R. Piemonte, Sez.I, 04/09/1998, n.312; T.A.R. Campania Napoli, Sez.IV, 25/02/1998, n.681; e, da ultimo, anche Cons. stato, Sez. VI, 10 gennaio 2003, n. 41; 8 settembre 2003, n. 5025; 20 giugno 2003, n. 3674; 7 luglio 2003, n. 4012; 3 dicembre 2003, n. 7953*).

2.6 Né, infine, le considerazioni fin qui svolte perdono di validità in ragione del carattere definitivo del provvedimento con il quale l'Amministrazione scolastica aveva riconosciuto alla ricorrente gli anni di servizio pre-ruolo, provvedimento pure registrato presso la Corte dei Conti: per quanto già osservato, infatti, ciò che rileva in questa materia è il carattere oggettivamente indebito delle somme percepite dal lavoratore, indipendentemente dalla natura e dai connotati dell'atto dalla cui applicazione tale corresponsione sia derivata, atto che, peraltro, la P.A. non avrebbe neppure l'obbligo di annullare prima di procedere al recupero, giacché l'indebito è tale per obiettivo contrasto con la norma e non perché siano stati posti in essere illegittimi atti di pagamento (: *cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez.IV, 25/02/1998, n.681; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez.I,*

05/02/1996, n.43; T.A.R. Lazio, Sez.III, 11/05/1992, n.512; Cons. Stato, Sez.IV, 17/05/1990, n.390).

3.- Quanto alle considerazioni svolte con il primo motivo di gravame, infine, va sottolineato che il carattere doveroso dell'atto di recupero adottato dalla Direzione Provinciale del Tesoro, competente in materia ai sensi del D.P.R. 30.6.55, n.1544, esclude ogni irragionevole, e dunque illegittima, contraddittorietà con le determinazioni del Provveditorato, che peraltro non era (e non è) legittimato a disporre del credito erariale da indebito oggettivo per somme erroneamente erogate al pubblico dipendente da parte della Direzione Provinciale del Tesoro.

4.- In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nei limiti di cui al punto 1. della motivazione e respinto per il resto.

5.- Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I[^] di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (n. 898/1989 di R.G.) indicato in epigrafe nei limiti di cui al punto 1. della motivazione e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2004.

PRESIDENTE Aldo RAVALLI

ESTENSORE Giovanni PALATIELLO